

**REPUBBLICA ITALIANA**

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE PENALE

Composta da:

Angelo Costanzo - Presidente -

Benedetto Paternò Raddusa

Giuseppe Biondi

Paolo Di Geronimo

Andrea Natale - Relatore -

Sent. n. sez. 1056/2026

UP – 07/07/2026

R.G.N. 15381/2026

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

avverso la sentenza del 18/02/2026 emessa dalla Corte di appello di Messina;

visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;

udita la relazione del consigliere Andrea Natale;

lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Nicola Lettieri, che ha chiesto di rigettare il ricorso;

letta la memoria e le conclusioni datate 29/06/2026 depositate dall'Avv. nell'interesse della parte civile, che ha chiesto di dichiarare inammissibile o rigettare il ricorso**RITENUTO IN FATTO**

1. è stata inizialmente chiamata a rispondere dei reati – commessi in danno dei coniugi e in concorso con l'ex compagno, nei cui confronti si è proceduto separatamente – di atti persecutori (capo 1); tentata estorsione continuata (capo 2); danneggiamento aggravato (capo 3).



Il Tribunale di Messina – con sentenza emessa in data 19/05/2025 – ha ritenuto l'imputata responsabile dei soli fatti contestati ai capi 1) e 2), riqualificando i fatti ivi descritti nelle fattispecie di minaccia aggravata e di esercizio arbitrario delle proprie ragioni ex art. 393 cod. pen.

Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Messina ha riformato la sentenza di primo grado, giudicando assorbito il reato di minaccia in quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, assolvendo poi l'imputata, ritenendo il fatto non punibile per particolare tenuità ex art. 131-*bis* cod. pen.

2. La ricorrente impugna la sentenza indicata in epigrafe, proponendo un unico motivo di ricorso, qui sintetizzato nei limiti previsti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

La ricorrente – premessa l'esistenza di un interesse a ricorrere, in ragione del fatto che la sentenza impugnata, pur assolutoria ex art. 131-*bis* cod. pen., conserva rilievo con riferimento alle statuizioni civili in favore della parte civile [REDACTED] – deduce erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione (per manifesta illogicità e contraddittorietà della stessa).

In particolare, il ricorso evidenzia che la condotta valorizzata dalla Corte di appello per ritenere la sussistenza del fatto e la sua attribuzione alla ricorrente è consistita nell'invio di tre soli messaggi alla persona offesa, nei quali [REDACTED] si è limitata a prospettare la sua intenzione di fare causa al fratello, con conseguente scandalo pubblico e prospettazione dell'impossibilità di godersi la casa al centro della controversia tra ricorrente e parte civile. Si tratta, dunque, della mera prospettazione dell'intenzione di esercitare un proprio diritto (quello di azione giudiziaria), con rappresentazione delle conseguenze che deriverebbero al destinatario di una azione giudiziaria. Si tratta, dunque, di un comportamento erroneamente ricondotto nel perimetro del delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni.

La sentenza sarebbe poi contraddittoria, laddove considera tra i messaggi minatori il messaggio del 19/09/2022, salvo poi affermare che detto messaggio non può essere letto in termini di certezza come minatorio: esso potrebbe essere interpretato come evocativo delle intenzioni bellicose dell'ex compagno della ricorrente ([REDACTED] giudicato separatamente), o anche come tentativo di mettere in guardia il fratello rispetto alle intenzioni del predetto [REDACTED] le cui intenzioni la stessa ricorrente stava tentando di dissuadere.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato, nei termini di seguito precisati.



2. È necessario dare conto del fatto, per come esso è stato ricostruito nella sentenza impugnata.

La Corte territoriale ha, anzitutto, ribadito la valutazione del giudice di primo grado, nella parte in cui ha distinto le condotte attribuite alla ricorrente [REDACTED] da quelle ascrivibili all'ex compagno [REDACTED]. La Corte ha, in secondo luogo, valutato come dimostrato il fatto che la ricorrente [REDACTED] ritenesse di essere creditrice nei confronti del fratello di somme di danaro, in conseguenza di una sottostima del valore dell'immobile della defunta madre.

In questo scenario di conflittualità tra fratelli e di esistenza di controversie economiche – secondo il giudizio di fatto effettuato dai giudici di merito, oramai consolidatosi in questa sede di legittimità – la Corte territoriale individua come condotte attribuibili a [REDACTED] di possibile valenza minatoria unicamente l'invio di tre messaggi al fratello [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED].

La Corte territoriale sintetizza detti messaggi come segue (sentenza impugnata, pag. 10-11): «Con il primo [inviato il 28 marzo 2022; n.d.e.] Gloria si rammaricava del fatto di essere costretta a chiedere al fratello 300,00 euro per pagare un'utenza e lo informava inoltre di aver contattato un avvocato per tutelare i propri interessi, che gli aveva consigliato di "chiedere la perizia della casa". Faceva gli auguri al fratello per la nuova macchina, dicendosi amareggiata per ciò che stava per fare. Con il secondo [inviato il 18 aprile 2022; n.d.e.] la donna esprimeva il malcontento per non aver ricevuto il giusto corrispettivo del valore della casa della madre ("mi devi dare quello che mi devi dare e pure doppio, perché la casa è giustamente periziata"), precisava che qualora avesse ricevuto quanto richiesto non avrebbe agito contro il fratello ("recuperami quattromila euro entro un mese..e io non ti rovino"), prospettando altrimenti conseguenze negative per il germano ("se non mi dai quello che mi dai...non solo ti faccio causa...andiamo a processo...bello scandalo e che le danze abbiano inizio...bello scandalo ...non te la godi tu la casa...non me la godo io...non mi godo i soldi e non ti godi neanche tu la casa"). Con il terzo [inviato il 19 settembre 2022; n.d.e.], proferiva insulti nei confronti del fratello e metteva in guardia [REDACTED] dal [REDACTED] rappresentando la possibilità di rappresaglie da parte di quest'ultimo ("Lui se ne fotte se lo arrestano, intanto ti farà danno, quello è capace di fare di tutto, di bruciarti la casa... me lo ha detto chiaramente, ti spara in un piede. ti cerca, ti sta pedinando. glielo puoi fare ascoltare ai Carabinieri perché lui non lo spaventa"); per poi precisare "io sono andata contro [REDACTED] ho continuato a stare con [REDACTED] per tenerlo buono...conosci gente, lo vuoi denunciare?... lui ti spara...ti brucia la casa...ti brucia i mezzi")».

La Corte territoriale ha ritenuto che «non può con certezza affermarsi che il



riferimento [nel terzo messaggio; n.d.e.] alle intenzioni bellicose del [REDACTED] fosse dalla [REDACTED] finalizzato ad incutere timore al germano, piuttosto che a metterlo in guardia dal predetto che, secondo quanto affermava esplicitamente, ella stava cercando di dissuadere mettendosi anche contro il medesimo». Tale valutazione di fatto, non manifestamente illogica e comunque non oggetto di censura in questa sede, si spiega con la ricostruzione effettuata dai giudici di merito, che hanno attribuito diverse condotte contestate in imputazione (le "più gravi", annota la Corte territoriale) ad autonome iniziative di [REDACTED] (condotte cui è stata ritenuta estranea la sig.ra [REDACTED]).

Viceversa, la Corte territoriale ha ritenuto di potere qualificare come minatorie le espressioni utilizzate dall'imputata nelle citate missive, «stante il riferimento sì a mere iniziative legali, ma anche alla possibile rovina della reputazione del germano - che invece tiene particolarmente ad essa - derivante dallo scandalo che il processo potrebbe ingenerare».

3. Si tratta di ragionamento viziato, che conduce ad un'erronea applicazione della legge penale.

La fattispecie prevista dall'art. 393 cod. pen. attribuisce rilievo penale alla condotta di chi, al fine di esercitare un preteso diritto, potendo ricorrere al giudice, si fa arbitrariamente ragione da sé medesimo, usando violenza o minaccia alle persone.

Nella stessa ricostruzione della Corte territoriale, [REDACTED] (i) vanta una pretesa potenzialmente azionabile in giudizio; (ii) con tre messaggi sollecita il fratello a pagarle quanto dovuto; (iii) con due di quei tre messaggi manifesta, in difetto, l'intenzione di fargli causa; (iv) rammenta inoltre al fratello, nel secondo messaggio, il danno reputazionale che potrebbe derivare in conseguenza della lite giudiziaria.

Si tratta di elementi di fatto non riconducibili all'interno del perimetro della fattispecie prevista dall'art. 393 cod. pen.

La prospettazione dell'intenzione di avviare un'iniziativa legale nei confronti di una controparte, per una pretesa che l'interessata ritiene fondata (e che il giudice di merito non qualifica come iniziativa strumentalmente proposta, manifestamente infondata e puramente emulativa), non può essere qualificata come minaccia di un male ingiusto; ciò per il semplice fatto che si tratta della prospettazione dell'intenzione di esercitare un diritto di azione che ha rilievo costituzionale (art. 24 Cost.) e che, pertanto, si pone in irrimediabile contrasto logico con il precetto dettato dall'art. 393 cod. pen. (in un caso che presenta analogie con quello in esame, Sez. 5, n. 51246 del 30/09/2014, Marotta, Rv. 261357 ha escluso che potesse qualificarsi come minatoria la manifestazione della



volontà di fare causa alla controparte).

Né risulta riconducibile alla nozione di "minaccia" il fatto di avere rammentato al destinatario della pretesa il danno reputazionale che conseguirebbe ad una iniziativa giudiziaria, posto che l'eventuale "scandalo" è prospettato dalla ricorrente non come conseguenza di sue condotte tese a screditare l'odierna parte civile, bensì come inevitabile conseguenza della semplice pendenza della causa tra i due fratelli.

4. La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata senza rinvio, perché, non sussistendo condotte qualificabili come minatorie, il fatto non sussiste.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.

Così deciso il 07/07/2026

Il Consigliere estensore
Andrea Natale

Il Presidente
Angelo Costanzo

